



COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO

Provincia di Livorno

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N. 137 del 30/07/2026

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).
INTEGRAZIONI E AGGIORNAMENTI

L'anno **2026** il giorno **trenta** del mese di **Luglio** alle ore **08:30**, nella Fattoria Arcivescovile, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Ordinaria**, seduta **Pubblica**, di **Prima** convocazione.

Sono presenti, all'atto della votazione, i Signori:

NOMINATIVO	PRESENZA	NOMINATIVO	PRESENZA
BALLANTINI LEONELLO	no	GIANNETTI MATTEO	si
BISCOTTINO RAIMONDO	si	LAMPREDI ALESSIO	no
BONURA FRANCESCO	si	MONTAGNANI STEFANO	si
BURRESI ILARIA	si	ONCINI RITA	si
CALDERONE ENZO	si	PERNICI COSTANZA	si
CARRIERO CARLO	si	PRINCIPI RUDY	si
CHIRICI PAOLO	no	PROFETI ANDREA	no
D'APICE GRAZIANO	si	SCARASCIA STEFANO	si
DONATI DANIELE	si	SCHILLACI CRISTINA	no
FABBIANI FRANCESCA	si	TESTA ROBERTO	si
FERRETTI ROBERTA	no	TULIN ALESSANDRO	si
FRANCHI DAVIDE SAMUELE	si	MARABOTTI CLAUDIO	si
GHELARDINI FULVIO	si		
ALESSIO			

PRESENTI: 19 ASSENTI: 6

Partecipano gli assessori: Cantini Giacomo, Masoni Susanna, Nardone Donato, Santinelli Cristina, Settino Mario.

Si da atto che i Consiglieri Giannetti Matteo e Pernici Costanza e l'Assessore Masoni Susanna hanno partecipato alla discussione e alla votazione della presente deliberazione in modalità videoconferenza collegandosi da remoto;

Assiste Il Vicesegretario **Gabriele Gasparini**.

Alle ore **08:40** constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Burresi Ilaria nella sua qualità di Presidente del Consiglio ed espone gli oggetti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). INTEGRAZIONI E AGGIORNAMENTI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art.1 comma 639 e ss. della Legge 27/12/2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU), dal Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e dalla Tassa sui Rifiuti (TARI);

Visto l'art.1 comma 738 della Legge 27/12/2019 n.160 (Legge di Bilancio 2020) secondo cui "a decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale di cui all'articolo 1 comma 639 della Legge 27/12/2013 n.147 è abolita ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui rifiuti (TARI)";

Richiamato l'art. 52 comma 1 D. Lgs. n. 446/1997 ai sensi del quale i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Richiamato, altresì, l'art. 3 della L. n. 212/2000 ai sensi del quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 53 comma 16 della Legge n. 388/2000, i regolamenti delle entrate degli enti locali, se approvati anche dopo l'inizio dell'esercizio, purché entro la data fissata per l'approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Preso atto dell'art. 3 comma 5 quinquies del D.L. n. 228/2021 convertito con modificazioni dalla L. n. 15/2022, come modificato dall'art. 1 comma 677 L. 30/12/2025 n. 199, secondo cui "a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";

Vista la disciplina del bonus sociale TARI ed in particolare:

- l'art. 57 bis comma 2 D.L. 124/2019 relativo alla previsione di condizioni tariffarie agevolate per gli utenti domestici del servizio di gestione integrato rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato, sulla base dei criteri successivamente definiti con decreto Presidente Consiglio dei Ministri;
- il D.P.C.M. n. 24 del 21.01.2025 con il quale è stato previsto l'accesso al bonus sociale per i nuclei familiari con ISEE non superiore ad € 9.530,00 (€ 20.000,00 per i nuclei familiari con quattro figli a carico), a decorrere dal 1° gennaio 2025, corrispondente alla riduzione del 25% della Tassa sui rifiuti;
- la delibera ARERA n. 355/2025/R/rif del 29.07.2025, con la quale sono state disciplinate le modalità applicative del cosiddetto bonus sociale TARI di cui al D.L. n. 124/2019, in via automatica dietro presentazione da parte degli aventi diritto della dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini dell'elaborazione dell'ISEE, trasmissione dei dati all'ente mediante sistema SGATE e successiva quantificazione del bonus e riconoscimento al contribuente del beneficio nella bollettazione dell'anno 2026, emessa entro il 30 giugno 2026;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 63 del 28/04/2026 ad oggetto “approvazione delle scadenze di pagamento TARI per l’anno 2026” con la quale è stato deliberato l’invio di un acconto nella misura del 70% del dovuto sulla base del regime tariffario 2025 in due rate corrispondenti alla metà del dovuto, scadenti il 30 giugno 2026 e il 30 settembre 2026, o in unica soluzione entro il 30 giugno 2026 e la fissazione, al 2 dicembre 2026, della scadenza della rata di saldo e conguaglio, sulla base della tariffa 2026;

Considerato che, con la medesima deliberazione, i versamenti in acconto sono stati sospesi per i contribuenti per i quali è stato riconosciuto in bolletta, a compensazione, il bonus sociale 2025, rinviando in sede di approvazione tariffaria la regolamentazione delle agevolazioni comunali ai sensi del comma 660 art. 1 L. n. 147/2013;

Richiamato l’art. 1 comma 660 legge 27 dicembre 2013 n. 147 ai sensi del quale i comuni possono deliberare con regolamento di cui all’art. 52 D.Lgs. n. 446/1997 ulteriori riduzioni ed esenzioni TARI la cui relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa con il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale dell’ente;

Visto, altresì, l’art. 1, comma 682, della L. n. 147/2013 secondo cui il Comune, con norma a carattere regolamentare determina la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;

Richiamato l’art. 25 del Regolamento per l’applicazione della Tari avente ad oggetto le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni per grave disagio economico sociale in aggiunta al bonus sociale TARI;

Tenuto conto che, appare necessario fornire una regolamentazione della procedura di riconoscimento delle agevolazioni che sia compatibile con il sistema di riconoscimento del bonus sociale delineato da ARERA;

Tenuto conto che il turismo itinerante con camper e caravan è un settore in costante crescita anche nel territorio comunale, con evidenti ricadute economiche positive;

Considerato, tuttavia che, se non adeguatamente gestito attraverso aree attrezzate, tale forma di turismo può dar luogo al fenomeno delle soste selvagge;

Dato atto che è intenzione dell’Amministrazione incentivare tale forma di turismo;

Dato atto che, nell’elenco delle categorie tariffarie è assente una specifica categoria applicabile alle aree di sosta e pernottamento per camper e caravan, dotate di servizi minimi di carico/scarico, prese di corrente e servizi igienici, e ai parcheggi a pagamento;

Visto l’art. 18 comma 3 del vigente regolamento TARI secondo cui le attività economiche non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d’uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti;

Tenuto conto che, nel caso di specie, la categoria applicabile per analogia alla fattispecie sopra descritta risulta quella delle autorimesse e magazzini senza vendita diretta, che tuttavia non appare idonea a rappresentare correttamente la potenzialità di produzione dei rifiuti urbani sotto il profilo quantitativo e qualitativo;

Dato atto che, al contrario, è opportuno individuare una corretta tassazione della fattispecie in esame, anche al fine di non penalizzare una categoria di utenza non domestica che rappresenta una forma di ricettività minore che, per la ridotta entità dei servizi offerti non è paragonabile alla categoria di utenze non domestiche dei campeggi;

Considerato, quindi, che in ragione delle suddette disposizioni si rende necessario adeguare l'allegato A al Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), introducendo una specifica categoria tariffaria non domestica "3.1 Aree di sosta e pernottamento attrezzate per camper, parcheggi a pagamento", prevedendone l'applicazione anche retroattiva alle fattispecie descritte, per gli anni ancora accertabili, ove necessario al fine di individuare la corretta imposizione, in ragione dell'applicazione del principio "chi inquina paga";

Tenuto conto, inoltre, di ridefinire la disciplina dell'applicazione della riduzione per attività stagionale delle utenze non domestiche, al fine di renderla possibile in quelle situazioni in cui, pur non essendo presente specifica autorizzazione amministrativa o atto equivalente, allo svolgimento dell'attività in forma stagionale anziché annuale, per la natura dell'attività e per le circostanze e modalità del suo esercizio, la stessa non sia configurabile per un periodo maggiore di 183 giorni l'anno;

Richiamati i seguenti commi dell'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201:

- comma 15, il quale stabilisce che "a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";

- comma 15-ter, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

Valutato, quindi, per le motivazioni espresse in precedenza, di apportare al Regolamento le modifiche puntualmente dettagliate nell'Allegato 1, parte integrante sostanziale alla presente deliberazione;

Valutato, conseguentemente, di approvare il Regolamento per l'applicazione della Tari, nel testo modificato, come risultante dall'Allegato 2, parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

Considerato che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia;

Dato atto degli allegati pareri, resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, dal Dirigente del Settore Risorse e Controllo in merito alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione;

Acquisito il parere dei revisori dei conti ai sensi dell'art. 239 del T.U.E.L., sul regolamento allegato alla presente, quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto della necessità di provvedere all'immediata eseguibilità della presente ex art. 134 del T.U.E.L., stante l'entrata in vigore del regolamento allegato dal 1° gennaio 2026;

Con n. 13 voti favorevoli, n. 4 voti contrari (Bonura Francesco, Calderone Enzo, Scarascia Stefano, Testa Roberto) e n. 2 astenuti (Donati Daniele, Principi Rudy) su n. 17 votanti, resi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e si intendono ivi richiamate ed approvate;

Di approvare, per le motivazioni espresse in precedenza, le modifiche al Regolamento per l'applicazione della Tari, puntualmente dettagliate nell'Allegato 1, parte integrante sostanziale alla presente deliberazione;

Di approvare, conseguentemente, il Regolamento per l'applicazione della Tari, nel testo modificato, come risultante dall'Allegato 2, parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

Di dare mandato al Funzionario responsabile del tributo, in ragione della mancanza della specifica categoria tariffaria negli anni d'imposta anteriori al 2026, di applicare la tariffa 3.1 (Aree di sosta e pernottamento attrezzate per camper, parcheggi a pagamento) anche in via retroattiva, alla fattispecie descritta in premessa, ove presente istanza di parte;

Di trasmettere il presente atto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, mediante pubblicazione sul portale del federalismo fiscale secondo le modalità e i termini previsti dalla vigente normativa in materia, nonché secondo le specifiche tecniche dettate dal D.M. 20.07.2021;

Di pubblicare il presente atto anche sul sito web istituzionale del comune secondo quanto previsto in materia di Amministrazione Trasparente dal D. Lgs. 33/2013.

Di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso entro 60 giorni dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, ai sensi D.lgs. n. 104/2010 e ss.mm.ii. o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, disciplinato dal D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto, che ha riportato la sopra indicata votazione anche ai fini di tale dichiarazione, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 134 T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

La Presidente del Consiglio
Burresi Ilaria

Il Vicesegretario
Gabriele Gasparini